

COMUNE DI MORIMONDO
Città Metropolitana di Milano



Giunta Comunale N. 03 del 17/01/2020

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE
DIPENDENTE**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAVENTI addì DICIASSETTE del mese di GENNAIO

alle ore 15:30 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

PRESENTI

MARELLI MARCO NATALE	SINDACO	SI
IAMONI MARCO ANDREA	VICE SINDACO	SI
GELPI ALBERTO	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale Sig. dott. MAURIZIO VISCO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dottor MARELLI MARCO NATALE – SINDACO assume la presidenza per questo atto e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 17/01/2020

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA PERSONALE DIPENDENTE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'articolo 89, comma 5 del Testo unico che stabilisce: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”*;
- l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: *“Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali”*;
- l'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che dispone: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”*;
- l'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: *“Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;

VISTO l'art. 33, cc. 1-3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, che prevede: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;

RICHIAMATE la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 23/12/2014 con la quale è stata da ultimo rideterminata la dotazione organica complessiva dell'Ente;

PREMESSO che in merito alla determinazione e variazione della dotazione organica sono intervenute diverse normative, che si sono succedute nel tempo, e in particolare:

- dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002, il cui articolo 19, comma 8 prevede che a decorrere dall'anno 2002 l'accertamento che i documenti di programmazione di fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione della spesa, di cui all'articolo 39 della Legge n. 449/1997, a cura degli organi di revisione contabile);
- dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003, il cui articolo 34, comma 1 dispone sui riferimenti motivazionali nella rideterminazione della dotazione organica, richiamando l'articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e comunque tenuto conto:
 - a) del processo di riforma in atto;
 - b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali;
 - c) delle previsioni di cui al capo III del titolo III della Legge n. 448/2001 - in particolare per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, quando non sia opportuna la gestione in economia per le dimensioni e le caratteristiche del servizio (articolo 35) - con conseguente diminuzione delle proprie dotazioni organiche - articolo 36);
- dall'art. 6-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 22 della Legge n. 69/2009 che ha previsto espressamente che la scelta degli Enti, di appaltare o affidare in concessione uno o più servizi, abbia conseguenze sulla spesa del personale (per quanto riguarda la quantificazione del fondo incentivante) e soprattutto sulle dotazioni organiche stabilendo che le Amministrazioni interessate da tali processi debbano provvedere al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione;
- dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo il quale il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 16, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 stabilisce: "*Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti*";

CONSIDERATO INOLTRE che:

- la norma cardine in materia di contenimento delle spese di personale per gli Enti non sottoposti al vecchio Patto di Stabilità Interno resta il comma 562 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n.

296 (Legge di stabilità 2007), ai sensi del quale *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”*;

- ulteriori vincoli sono previsti in materia di spesa per il lavoro flessibile e, in particolare, per gli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 e s.m.i., il limite di spesa per il ricorso a forme flessibili di lavoro è oggi pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 (art. 9, comma 28, 7° e 8° periodo, D.L. n. 78/2010; Corte Conti Sezione Autonomie n. 2/2015); per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, tale limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009 (art. 9, comma 28, ultimo periodo, D.L. n. 78/2010);

- la Corte dei conti, con Deliberazione n. 23/2016 della Sezione Autonomie, si è pronunciata in ordine all'inclusione o meno del costo delle prestazioni di dipendenti di altre amministrazioni nei limiti dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, stabilendone l'esclusione per le convenzioni ex art. 14 del CCNL 22.01.2004. Per quanto riguarda, invece, l'utilizzo di dipendenti di altri enti ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, la Corte dei conti ha stabilito l'inclusione nei limiti del D.L. 78/2010, se si superano le 36 ore ordinarie e l'esclusione se le prestazioni *de quibus* sono svolte all'interno dell'ordinario orario di lavoro. Con riferimento, infine, all'istituto del comando dei dipendenti, l'esclusione dai vincoli per i contratti flessibili opera a patto che le economie di spesa realizzate dall'Ente cedente non concorrano a finanziare spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni;

- l'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 dispone: *“Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

RILEVATO che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di

posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

PRESO atto che alla data odierna il DPCM indicato al comma 2 sopra citato non è ancora stato emesso e, pertanto, per poter procedere all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale si fa riferimento alla legislazione vigente, in attesa delle nuove disposizioni applicative;

DATO atto che questa Amministrazione determina la nuova dotazione organica sulla base del combinato disposto dalle normative sopra richiamate;

VISTI i documenti definiti Tabella 1 e Tabella 2, costituenti allegato del presente atto, predisposti rispettivamente dal Servizio/Ufficio Personale e Servizio/Ufficio Finanziario, dai quali si evince la modalità di calcolo per la nuova determinazione della dotazione organica, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme richiamate.

RITENUTO necessario approvare la dotazione organica, quale condizione per sviluppare il programma triennale di fabbisogno del personale ed il piano occupazionale annuale, secondo la procedura sancita con le normative richiamate.

Udita, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 la proposta dei competenti responsabili e dirigente d'Area che hanno individuato i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

ACQUISITI dai Responsabili e conservate in atti le dichiarazioni in merito all'assenza di condizioni di eccedenza o di soprannumero di personale;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

Sentito il Segretario Comunale

Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di determinare la dotazione organica, in applicazione della normativa in materia e per le motivazioni riportate nella premessa, secondo la previsione riportata nel prospetto, costituente allegato al presente provvedimento;
- 2) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa.

Inoltre, stante la necessità di procedere,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3 DEL 17/01/2020**

DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DIPENDENTE

AREA SERVIZI FINANZIARI/ TRIBUTI

N. POSTI	QUALIFICA	CATEGORIA	
n. 1	Istruttore Finanziario	C	- P-

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI/ DEMOGRAFICI

N. POSTI	QUALIFICA	CATEGORIA	
n. 1	Istruttore Direttivo	D	- P- ad estinzione nell' anno 2020
n. 1	Istruttore Amministrativo	C	- V-
n. 1	Collaboratore Amministrativo	B	- P-

AREA SERVIZI TECNICI

N. POSTI	QUALIFICA	CATEGORIA	
n. 1	Istruttore Direttivo Tecnico	D	- P-
n. 1	Operatore Tecnico	B	- P-

AREA POLIZIA LOCALE

N. POSTI	QUALIFICA	CATEGORIA	
n. 1	Agente di Polizia Locale	C	- P-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Morimondo, lì 17/01/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
f.to Giorgio Rejna

.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Morimondo, lì 17/01/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI FINANZIARI
f.to Rag. Scarlatini Silvia

.....

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Marelli Marco Natale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Maurizio Visco

Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicato all'Albo Comunale dal giorno 04/02/2020 e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Morimondo 17/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Maurizio Visco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Maurizio Visco

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA:

- IMMEDIATAMENTE ai sensi dell'art.134- 4° comma - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- Dopo il DECIMO giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dottor Maurizio Visco